

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**

(Città Metropolitana di Bologna)

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE ED I COMUNI DI LOIANO, MONTERENZIO, MONGHIDORO, PIANORO, OZZANO DELL'EMILIA, PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE** (art.7, co.3, L.R. 21/2012 e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. e)

\*\*\*\*\*

Rep. n. 12

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno nove del mese di settembre, nella Sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice

TRA

Il COMUNE DI LOIANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Patrizia Carpani, nata a Bentivoglio (BO) il 16/04/1957 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Loiano (codice fiscale: 80008290373), autorizzata in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 27.08.2015, esecutiva;

Il COMUNE DI MONGHIDORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alessandro Ferretti nato a Monghidoro (Bo) il 02/11/1957 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monghidoro (codice fiscale: 00562720375), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 02.09.2015, esecutiva;

Il COMUNE DI MONTERENZIO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Pierdante Spadoni nato a Milano (MI) il 29/04/1966 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monterenzio (codice fiscale: 80013710373), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 07.09.2015, esecutiva;

Il COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Luca Lelli nato a Bologna (BO) il 17/05/1976 il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Ozzano dell'Emilia (codice fiscale: 00573110376), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 07.09.2015, esecutiva;

Il COMUNE DI PIANORO, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig.ra Franca Filippini nata a Pianoro (BO) il 16/01/1960 la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: 00586340374), autorizzata in forza del provvedimento sindacale "Nomina e delega delle funzioni assessorili" e in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 07.09.2015, esecutiva;

- l'UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - codice fiscale 02961561202 - rappresentata dal Presidente, Sig. Gabriele Minghetti, nato a Pianoro il 02/05/1956, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in esecuzione della deliberazione di Consiglio 27 del 08.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:



- L'Unione dei Comuni Savena-Idice è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Montana Valli Savena-Idice costituita a far data dal 31.10.2009, ai sensi della L.R. 10/2008 e successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 27 febbraio 2009 che è subentrata alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- L'Unione dei Comuni Savena-Idice è ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale della funzione dei Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione;
- con atto consiliare n. 45 del 21.07.2015 il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato il recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni Savena-Idice;
- lo statuto dell'Unione all'art. 7 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni che approvano la convenzione associativa;
- I Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, Ozzano dell'Emilia intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di Protezione Civile all'Unione dei Comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni mediante il Servizio Informatico Associato;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "servizio associato di protezione civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell'Unione di Comuni Savena-Idice, nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. 1/2005.

2. I Comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'Unione di Comuni, che accetta, l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile ed il coordinamento della redazione del piano intercomunale. A tale fine, l'Unione di Comuni è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.

3. I Comuni citati si impegnano:

- alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi:

- il reperimento dei dati mancanti, nonché l'inserimento e l'aggiornamento dei dati disponibili nel programma in dotazione al Comune;
- la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
- la partecipazione a corsi di formazione;
- la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;



- la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

4. L'Unione di Comuni si impegna:

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Città Metropolitana, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
- al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;
- alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini;
- alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
- al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante l'invio di SMS, messaggi Twitter o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;
- alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

5. È istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro.

6. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione di Comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai referenti comunali per la protezione civile per l'aggiornamento dei piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.

7. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati.

 

8. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni confermano l'ubicazione del centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse denominato C.O.M. (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile, presso la sede dell'Unione.

9. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.

10. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

11. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

12. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

## Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5), oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.



7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

### **Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

### **Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni sarà fatto in relazione al numero di abitanti dei Comuni costituenti l'Unione al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di riferimento, sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i comuni interessati. Per il finanziamento degli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. L'approvazione del bilancio preventivo annuale costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di 45 giorni prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto della gestione nel termine di 30 gg. prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni sui bilanci dei singoli Comuni, devono dare motivata comunicazione ai Comuni interessati per le conseguenti modifiche nei loro bilanci. In caso di difficoltà nel reperimento delle maggiori risorse da parte dei Comuni associati, la Giunta dell'Unione avvierà una procedura di verifica politico-amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

#### **Art. 5 – SEDE**

La sede del servizio è presso la Sede dell'Unione in Viale Risorgimento, 1 a Pianoro. Ai sensi dello Statuto possono essere istituiti uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.

#### **Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**



1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. La concessione all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### **Art. 7 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

*[Handwritten signatures]*

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

*Mest*

**Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE**

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di cui al successivo articolo 9, e decorre dal 10 settembre 2015.

*ep*

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

*W*

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

*Carb*

4. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

*De*

**Art. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

2. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

*W*



3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

4. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

#### **Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **Art. 12 – RINVIO**

*OK* *SIL*

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

**Art. 13 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

**Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI  
(EVENTUALE)**

Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOIANO



IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGHIDORO



IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERENZIO



IL SINDACO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA



IL VICE-SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

